



ORDINANZA

n. 370

del 22 DICEMBRE 2020

OGGETTO:

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI
GENERE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE
2020 AL 1° GENNAIO 2021**

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo festivo natalizio, ed in particolar modo in occasione del capodanno, è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per l'utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minori;

Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provocano inoltre inquinamento atmosferico;

Ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa "CE", nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni;

Considerato che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza e per quella degli altri;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, che riconosce in capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Ribadito che la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico, impedirne la fruibilità, determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Considerato che tra le cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo delle quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe all'ospedale alle case di cura, edifici scolastici, canili e/o gattili censiti, edificio di valore storico ed artistico;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota Prot. 49552 del 16.12.2020;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

L'inibizione assoluta dell'uso e il lancio di qualsivoglia materiale esplodente petardi, botti ed artifici pirotecnici -classificati dal D.Lgs 123/2015 nelle categoria F.1, F.2, F.3, T.1 – in aree pubbliche e sulla pubblica via, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2021 nei giorni 30 – 31 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi, nelle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, e dei centri storici delle frazioni, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici**

contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone, di seguito elencate;

Piazza Martiri, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Roma, Piazza Mora e Gibin, Piazza Don Ravelli, Piazza Chiesa, Piazza Dom Mario Zanetta, Via Mora E Gibin, Via Nazionale, Via Principe Umberto.

- b) nelle vicinanze e comunque entro la distanza di 200 metri, da edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;**
- c) entro l'area del parco Marazza e del parco della Resistenza in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi ;**
- d) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dall' Ospedale S.S. Trinità ed alla a casa di riposo Pia Opera Curti (viale Zoppis, via Mons. Caviglioli, via Volontari Del Sangue);**
- e) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dalla casa di riposo Casa Famiglia (via Don Godio);**
- f) nella via Della Resega ove è presente il gattile.**

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo - per il presente provvedimento è il Comm. Capo Ettore Tettoni Comandante Corpo Polizia Locale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

DISPONE

La tempestiva trasmissione al Sig. Prefetto della Provincia di Novara ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per le valutazioni di cui al successivo comma 9.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Gli Organi di Vigilanza le Forze dell'Ordine faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio BOSSI